CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' (ART. 21, COMMA 1, LETT. I), DELLA LEGGE REGIONALE N. 41/2005, E SS.MM.II.) A GESTIONE DIRETTA DELLA SOCIETA DELLA SALUTE

TRA

ľA	zienda l	U SL 7	Toscana Centro,	con	sede lega	le in Fire	enze, P.za Santa	ı Maria Nuc	ova 1 Codice Fis	cale
e	Partita	Iva	06593810481,	di	seguito	anche	denominata	"AUSL",	rappresentata	ď
				_, au	torizzato/	a alla sti _l	oula con delibe	erazione del	Direttore Gene	rale
n.	del	_, dor	miciliato/a per la	caric	a presso l	a suddett	a azienda, che	interviene, s	stipula ed agisce	nor
in	proprio,	ma ne	lla sua qualità di ₋				;			
						Е				

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc. E P.IVA C.F. - P.IVA: 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata dal Dott. Andrea Francalanci, nominato con Determinazione del Presidente della SdS n. 2 del 14/02/2020, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della SdS, in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 8 ter ("Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie");
- la legge n. 328/2000 ("Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", e in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese e accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 21 che disciplina le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, tra le quali al comma 1, lett. i), le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- la legge regionale n. 82/2009 ("Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 ("Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009");

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che, nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82");
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n. 2/R ("Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41");
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R ("Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R");
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la legge regionale n. 60/2017;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1449/2017, n. 1642/2019 e n. 1055/2021 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
- la legge delega n. 227/2021;
- la legge 104/1992;
- il decreto legislativo n. 62/2024;
- il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- il DPCM 14 febbraio 2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie");

DATO ATTO CHE

in data 15 maggio 2023 è stata sottoscritta tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest la convenzione per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. da parte della SdS delle attività attribuitele dai Comuni e dalla AUSL;

PREMESSO

- che le seguenti Strutture gestite direttamente dalla SdS tramite contratti di appalto sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come strutture semiresidenziali per persone con disabilità ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana:
 - o Camporella
 - Il Pendolino
 - o Il Gabbiano (fino al 3 ottobre 2023, data di cessazione dell'attività)
 - Il Mosaico
 - o Istrice
 - o La Palma

le cui rispettive autorizzazioni al funzionamento ed accreditamenti, ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, sono agli atti dell'SdS;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli
 Enti oggi firmatari che le Strutture sono in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto
 della presente convenzione, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed
 alla collocazione territoriale;
- che la AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di prevedere una quota sanitaria a carico della AUSL, quantificata come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una sua diversa quantificazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le comparenti in epigrafe indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in contesto semiresidenziale di cui al successivo art. 2, erogate dalle Strutture in favore di persone con riconoscimento di condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato *ex* art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., svolte sulla base della capacità ricettiva e secondo quanto indicato nei titoli autorizzativi in possesso delle Strutture.

ART. 2 – PRESTAZIONI AGLI OSPITI – PRESTAZIONI ESCLUSE

In attuazione della presente convenzione, le strutture garantiscono le seguenti prestazioni nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018:

- servizi educativi e di animazione e socializzazione;
- attività occupazionali e/o formative;

- servizi di assistenza di base e alla persona;
- attività di supporto e collegamento con i familiari e i servizi sociali;
- servizi alberghieri generali, compresi la pulizia degli ambienti, il riscaldamento, l'acqua calda e
 fredda, l'energia elettrica, in misura da soddisfare esigenze di corretta gestione della Struttura e
 di benessere degli ospiti;
- fornitura di vitto completo, consistente in almeno un pasto completo giornaliero, con supporto all'ospite da parte del personale della Struttura in caso di difficoltà o non completa autonomia nell'assunzione degli alimenti;
- trasporto dall'abitazione verso la Struttura e viceversa (da inserire solo se la Struttura offre la gestione di questo servizio)
- ogni altro servizio, prestazione o attività prevista dalla vigente normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al DPGR n. 2/r del 2018 e alla L.R. n. 82/2009, incluse le relative delibere attuative, nonché alle norme che dovessero successivamente subentrare.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLA QUOTA SANITARIA

Per gli ospiti con necessità di sostegno molto elevato attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la quota sanitaria (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui alla presente convenzione è pari a € 13,00, somma già comprensiva di IVA se dovuta.

In casi eccezionali, adeguatamente motivati e temporanei, può essere prevista, previa valutazione e aggiornamento del Progetto di vita da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti, un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento dei servizi in favore di ospiti con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della Struttura. In relazione alla tipologia del supporto richiesto verrà definita tra le parti la relativa competenza economica.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'accesso degli assistiti alla Struttura deve essere autorizzato dalla SdS a seguito della presentazione di un Progetto di vita predisposto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS Fiorentina Nord Ovest o della SdS/Zona–Distretto di residenza dell'assistito, se diversa dalla SdS Fiorentina Nord Ovest, che includa la prestazione oggetto della presente convenzione con indicazione del periodo e dei giorni settimanali di frequenza autorizzati.

La prosecuzione e/o l'ampliamento della frequenza della struttura oltre i tempi o il numero di giorni, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della UVMD zonale.

In caso di dimissione della persona frequentante, la SdS comunicherà alla AUSL, entro 2 giorni lavorativi, l'avvenuta cessazione delle prestazioni.

Nel caso in cui la persona frequentante, ovvero il soggetto che ne esercita la rappresentanza, richieda di essere dimessa, la SdS potrà richiedere alla stessa apposita dichiarazione contenente tale manifestazione di volontà.

Al di fuori dei casi di dimissioni volontarie, la dimissione delle persone frequentanti dovrà essere concordata con i servizi sociali competenti, coinvolgendo l'interessato ed eventualmente il suo rappresentante come sopra individuato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di variazione dello stato di salute certificato dal medico curante che determini la necessità di diversa tipologia di struttura;
- per manifesta, grave e perdurante incompatibilità della persona frequentante con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri ospiti, che dovrà essere oggetto di relazione da parte del Direttore della Struttura.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La SdS si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento delle Strutture, anche tramite il soggetto gestore in appalto previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, l'erogazione delle prestazioni, assicurando per
 il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali,
 in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza
 accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano
 affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare, anche tramite il soggetto gestore in appalto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, la figura di un Direttore / Responsabile, per un orario congruo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ovvero attraverso le figure già individuate che svolgono tale ruolo, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi della presente convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL;

- stipulare, anche tramite il soggetto gestore in appalto, un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 18;
- garantire, anche tramite il soggetto gestore in appalto, una copertura del personale, avendo riguardo
 alle specifiche esigenze delle persone frequentanti (riabilitative/educative, specialistiche e
 infermieristiche), calcolata sulla base della media trimestrale e fatto riferimento alle persone
 effettivamente presenti.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA QUOTA SANITARIA

La quota sanitaria di cui al precedente art. 3 si intende riferita alle prestazioni elencate all'art. 2 e alle altre previste dalla presente convenzione dalla normativa di riferimento, a eccezione della prestazione dei servizi extra, da considerarsi tali tutte quelle non richiamate nella presente convenzione.

Art. 7 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

La persona frequentante ha diritto al mantenimento del posto in caso di ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30.

In questo caso, la quota sanitaria non è dovuta. La quota sanitaria decorre nuovamente dalla giornata di rientro. In ogni caso, in presenza di un eccessivo numero di assenze la AUSL e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La SdS provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, ad inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

• fattura relativa alla quota sanitaria posta a carico della AUSL.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso in allegato, le giornate di ospitalità e le giornate di assenza per ogni singolo ospite.

Ciascun documento contabile, riportante la dicitura "salvo errori ed omissioni", deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione.

Il pagamento delle fatture da parte della AUSL avviene entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime. Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge

n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potranno effettuarne il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della AUSL una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la SdS dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dalla AUSL.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La SdS fornirà alla AUSL, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

ART. 10 - RAPPORTI CON IL CITTADINO

La SdS si impegna, anche tramite il soggetto gestore in appalto, a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la SdS, anche tramite il soggetto gestore in appalto, sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o da chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari. La SdS si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate, ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione dovuti a fattori imprevedibili e/o a cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso le chiusure dei servizi dovranno essere tempestivamente comunicate alla AUSL non appena sarà concretamente possibile farlo.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e smi del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti delle AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti gestori delle strutture.

ART. 12 – RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della SdS, sono a carico della SdS che si impegna, anche tramite il soggetto gestore in appalto e ovvero tramite i soggetti proprietari delle Strutture, ad adeguare le strutture, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente del corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, anche per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. La SdS e la ASUL, al fine di eseguire i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20, comma III, della L.R.T. 41/2005 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

A tale scopo la Struttura si impegna a mettere a disposizione la documentazione assistenziale e amministrativa inerente all'attività svolta. Si conviene altresì che potranno essere attivati anche i controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alle Strutture, preferibilmente previo concordato appuntamento, sia dall'esame della documentazione amministrativa a corredo delle fatture di cui all'art. 8.

ART 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7/7/2011, così come aggiornata con Delibera n. 585 del 19/12/2023, le prestazioni oggetto della presente convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o interpretative in merito che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 15 – EFFICACIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione può essere considerata efficace da parte di tutte le altre Aziende Sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nella convenzione stessa, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1 Recesso

Qualora una delle Parti intenda liberamente recedere dalla convenzione per una o più di una delle strutture indicate nelle premesse e meglio specificate nell'elenco allegato (All. 1) deve dare comunicazione all'altra tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno tre mesi.

16.2 Risoluzione

La AUSL può risolvere la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata, salvo quanto disciplinato all'art. 10 in caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

16.3 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016.

La SdS quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso la SdS si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per gli utenti inseriti nelle Strutture su progetto dei servizi sociosanitari della SdS, la AUSL e la SdS sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano il Gestore della quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. La presente convenzione ha validità per il tempo

necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, la SdS dichiara espressamente di essere in possesso, anche tramite i soggetti gestori ovvero tramite i proprietari, della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti delle strutture, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La SdS dichiara di aver adottato il proprio codice interno di comportamento, pubblicato sul sito della SdS stessa all'indirizzo https://www.sds-nordovest.fi.it e che l'intero personale dipendente o assegnato alla stessa, anche tramite appalto/Convenzione e gli altri soggetti riconducibili alla SdS medesima sono tenuti al suo rispetto.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 21 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità per n. 36 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si potrà rinnovare per ugual periodo previo accordo tra le parti. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presento atto è soggetto ad imposta di bollo, il cui onere verrà sostenuto da ______.

Allegati:

1) Descrizione delle strutture oggetto della convenzione con indicazione dei decreti di autorizzazione ed accreditamento ex l.r. 28/12/2009 n. 82.

Sesto	Fiore	ntıno,	• • • • •	 • • •

Per la Società della Salute

[Firma]

Per la AUSL

[Firma]

ALLEGATO 1

Descrizione delle strutture oggetto della convenzione con indicazione dei decreti di autorizzazione ed accreditamento ex l.r. 28/12/2009 n. 82

- A) CENTRO DIURNO PER DISABILI CAMPORELLA ubicato in VIA MANFREDO FANTI
 n. 6 Sesto Fiorentino, 50019 Sesto Fiorentino (FI):
 - Autorizzata con atto del Direttore Generale del Comune di Sesto Fiorentino n. 32935 del 27/06/2011 prorogata con Decreto del Direttore della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 283 del 21/12/2012;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 6999 del 14/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- B) CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IL MOSAICO ubicata in VIA S. CRESCI n. 193 Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio (FI):
 - Autorizzata con atto del Comune di Campi Bisenzio a firma del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del 28/06/2011 prot. 18073;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 7006 del 14/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 15/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- C) CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI IL PENDOLINO ubicata in VIALE GIACOMO MATTEOTTI n. 35 Calenzano, 50041 Calenzano (FI):
 - Autorizzata al funzionamento con Provvedimento del Direttore della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 142 dell'08/05/2014;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 7581 del 27/04/2022 che ha disposto che la struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- D) CENTRO DIURNO PER DISABILI L'ISTRICE ubicata in VIA AMILCARE PONCHIELLI
 n. 70 50018 Scandicci (FI):

- Autorizzata al funzionamento con atto del Direttore Generale del Comune di Scandicci del 22/06/2011 prot. 24124;
- Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 14321 del 14/07/2022 che ha disposto, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 82/2009, che la struttura conserva l'accreditamento e che l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data del 14/03/2022.
- E) CENTRO DIURNO PER DISABILI LA PALMA ubicata in VIA GIOVANNI PACINI n. 10
 B Scandicci, 50018 Scandicci (FI):
 - Autorizzata al funzionamento con provvedimento del Dirigente area III Gestione servizi Generali della SdS Zona Fiorentina Nord Ovest n. 54 del 31/03/2016;
 - Accreditata con Decreto Regione Toscana n. 6258 del 06/04/2022 che ha disposto che la medesima struttura permane accreditata e l'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti a far data dal 14/03/2022, data di comunicazione SUAP, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della citata l.r. 82/2009.
- F) CENTRO DIURNO II GABBIANO ubicato in VIA DELLA DOCCIOLA n. 80, Sesto Fiorentino (FI):
 - Autorizzata al funzionamento con atto del Comune di Sesto Fiorentino, a firma del Direttore Generale, del 27/06/2011 prot. 32999;
 - Accreditata con Decreto n. 7000 del 14/04/2022.